

Comune di Campo San Martino

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 6.3.1987)

successivamente modificato con i seguenti provvedimenti:

- | | |
|------------|--|
| 01.06.1988 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 122 "Modifiche al regolamento di Polizia Mortuaria" (art. 50, 50 bis. 52)</i> |
| 20.03.1990 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 114 "Modifica al regolamento di Polizia Mortuaria" – si stabilisce che nella parte ampliata del cimitero di Busiago – ed. D. i loculi dal n. 37 al n. 66 verranno assegnati in singole file verticali da 6 loculi ciascuna, in guisa di "tombe di famiglia" nell'intesa che ad ogni richiedente non potrà essere assegnata più di una fila</i> |
| 27.11.1997 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 63 "Approvazione modifiche al Regolamento di polizia mortuaria" art. 35, 47, 49, 50, 50 bis, viene aggiunto l'art. 50 ter, e soppresso l'art. 96.</i> |
| 05.10.1998 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 46 "Art. 50 ter Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Integrazioni"</i> |
| 23.01.2003 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 4 "Integrazione dell'articolo 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria"</i> |
| 12.05.2003 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 19 "Interpretazione autentica dell'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria modificato con delibera di C.C. n. 4 del 23.1.2003 esecutiva"</i> |
| 20.12.2007 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 70 "Integrazione degli articoli 50 e 50bis del regolamento di polizia Mortuaria"</i> |
| 17.05.2018 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 11 "Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria. Previsione della possibilità di custodire le urne cinerarie o le cassette dei resti ossei all'interno di appositi pozzetti nei copritomba delle salme già inumate." (modifica artt. 40,42 e 93)</i> |
| 30.09.2019 | <i>Delibera del Consiglio Comunale n. 32 "Previsione della possibilità di scelta del loculo/ossario in difformità a quanto stabilito con il pagamento di un sovrapprezzo, rinnovo automatico della concessione con versamento della tariffa dovuta senza necessità di stipula di ulteriore atto (modifica art.50, commi 16,17)</i> |

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. I familiari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2

1. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando nel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

2. Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero a meno che non si abbia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia mortuaria 21.10.1975, n. 803, i medici curanti o necroscopici, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

2. Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'articolo 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopalluogo e delle constatazioni eseguite.

2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S.

3. La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso.

4. Il medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7

1. In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al Responsabile del settore igiene e sanità, o per sua delega, ad altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 8

1. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito il responsabile del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S.

Art. 9

1. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria. In tale caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 10

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero.

Art. 11

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto. I Permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come "nati morti" sono rilasciati dal Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. -

3. A richiesta dei genitori potranno essere raccolti nel cimitero, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dalla espulsione od ostruzione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, a altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e peso del feto.

Art. 12

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

2. Debbono altresì essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

3. Il Responsabile del settore igiene e sanità o per sua delega altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

6. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza. (1)

7. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

8. I risultati dei riscontri debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco, per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, da altro medico del settore igiene e sanità dell'U.L.S.S.. della scheda di morte.

(1) Legge 15 febbraio 1961 n. 83

CAPITOLO II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti sicuri.

Art. 14

1. In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo o del Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 15

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del Cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 16

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6, 7, 9, del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 12 e 13.

Art. 17

1. In un locale dell'ambito del cimitero, distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione.
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate.
- c) di ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. L'osservazione di salme di persone di cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione del Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S.

Art. 18

1. I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) o b) dell'art. 17.

2. Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 19

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 20

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 21

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 22

1. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, con pareti dello spessore medio di cm. 2 e le caratteristiche di cui all'art. 75 del Regolamento 21.10.1975. n. 803.

2. Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere al seppellimento si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5, se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri. Ciò deve risultare da un attestato del Responsabile del Settore igiene e sanità o, per sua delega, di altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S.

Art. 23

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o di altro materiale, in modo da impedire qualsiasi possibile eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 24

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per i poveri e a pagamento per gli abbienti, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, sempre in forma che garantisca il decoro del servizio.

2. Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, internamente rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimento di idoneità da parte del Responsabile del Settore igiene e sanità o, per sua delega, di altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S, che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendo le annotazioni su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso.

3. Il Comune deve provvedere a stipulare una convenzione con un'impresa funebre per i funerali gratuiti.

Art. 25

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

Art. 26

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventualmente manifestazioni di vita.

Art. 27

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che il responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del settore igiene e sanità dell'U.L.S.S. dispone le necessarie misure protettive per il suo trasporto, trattamento e destinazione.

Art. 28

1. I trasporti funebri debbono, di regola, svolgersi secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. Il Sindaco deve prevedere un orario entro il quale si svolgano i funerali, inoltre la Giunta Municipale deve deliberare un orario di apertura e chiusura dei cimiteri, eventualmente affidando l'incarico di apertura e chiusura a privati cittadini residenti nelle vicinanze dei cimiteri.

Art. 29

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo con le caratteristiche a prescrizione di cui all'art. 28 del regolamento 803/1975.

2. Uguali caratteristiche dovranno avere le casse delle salme destinate alla tumulazione (art. 77 regolamento 803/75). Sono fatte salve le disposizioni per il trasporto delle salme da Comune a Comune previste dall'ultimo comma dell'art. 28 citato. Qualora la salma provenga da altro Comune e contenuta in doppia cassa prima di procedere alla inumazione si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere. Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 c.c. di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

3. Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

Art. 31

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

2. Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranze.

Art. 32

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 95 n.7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del settore igiene o sanità o per sua delega, di altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.

2. Il trasporto delle salme per uno degli Stati Esteri aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937 è autorizzato dal Prefetto, col visto dell'Autorità consolare del Paese di destinazione.

3. Il trasporto delle salme da uno dei Paesi stessi è autorizzato dalla competente autorità del luogo, col visto dell'Autorità consolare Italiana.

4. L'introduzione o l'estradizione di salme da o per altri Stati esteri è sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salma è diretta o si trova in attesa di trasferimento.

Art. 33

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale il convoglio anche funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile percorrere la strada più corta.

CAPITOLO V CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 34

1. Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel Cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Per la tumulazione di prodotti abortivi come nati morti occorre il permesso del Responsabile del settore igiene o sanità o per sua delega, di altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S

3. Tali atti saranno ritirati dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere..

Art. 35

(come modificato con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997)

1. Il custode del cimitero deve tenere apposito registro dove annotare in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all'articolo precedente e nel quale dovrà annotare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo posto sulla fossa comune o del loculo in cui venne tumulato il cadavere.

Art. 36

1. La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 37

1. Il cimitero si compone:

- a) di campi di inumazione;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;
- f) di camera mortuaria;
- g) di un colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.

CAPITOLO VI INUMAZIONI

Art. 38

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda freatica.

Art. 39

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del Cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno; il suo numero sarà riportato nell'apposito registro dei deceduti.

Art. 40

1. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 50 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

2. Le tombe a terra dovranno rispettare le seguenti dimensioni:

- copertura tomba in marmo o altro materiale compresa la testata max cm. 70 x cm. 185 con altezza max 20 cm.;
- zoccolo di sostegno di base a terra, posto a livello ghiaino e calpestabile, max cm. 90 x cm. 205
- la lastra di copertura delle tombe a terra deve garantire una permeabilità di almeno il 30%;

Art. 41

1. Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso di feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 42

1. In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

2. E' possibile all'interno di una tomba a terra già esistente, contenente la salma di un defunto, custodire anche i resti ossei o le ceneri di eventuali familiari dello stesso, mediante la collocazione di apposito pozzetto ricavato nello spazio superficiale all'interno del copritomba della fossa, e quindi in spazi separati dalla salma del defunto, chiuso da una parete rimovibile che lo renda assolutamente ermetico, così da impedire l'infiltrazione delle acque piovane.

3. La collocazione dell'urna cineraria o della cassetta dei resti ossei effettuata ai sensi del comma precedente, non dà alcun diritto di rinnovo implicito o esplicito di nessuna concessione, in quanto la fattispecie non comporta alcun rapporto concessorio se non quello per il temporaneo uso dell'area su cui poggia il copritomba. Al termine dell'ordinario periodo di inumazione come previsto all'art. 66, le ceneri o i resti ossei, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, saranno depositate nel cinerario o ossario comune.

Art. 43

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

3. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

4. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 44

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammesse pure arbusti di altezza non superiore al m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 45

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed alla indicazione di chi fa porre il ricordo. Dietro analoga domanda, è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO VII TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 46

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

Art. 47

(come modificato con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997)

1. Le tariffe per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o tombe individuali, di loculi e nicchie ossari vengono stabilite con delibera della Giunta Comunale

Art. 48

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono a carico dei privati concessionari. Sono a carico del Comune le spese straordinarie di manutenzione di nicchie e loculi.

Art. 49

(come modificato con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997)

1. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concesse:

- a - ad una o più persone esclusivamente per se stesse
- b - ad una singola famiglia
- c - ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie

2. Nel caso previsto dalla lettera "a" la tumulazione nella tomba di famiglia si intende riservata esclusivamente a favore dei richiedenti.

3. Nel caso previsto dalla lettera "b" la tumulazione nella tomba di famiglia si intende riservata ai componenti la famiglia anagrafica esistente all'atto della concessione, che, anche se fatta a nome di una sola persona del nucleo familiare, si intende estesa a tutti i componenti la famiglia stessa.

4. Nel caso previsto dalla lettera "c" la tumulazione nella tomba di famiglia si intende riservata ai componenti le famiglie anagrafiche esistenti all'atto della concessione, che, anche se fatta a nome di una sola persona del nucleo familiare, si intende estesa a tutti i componenti aventi diritto alla tumulazione nella tomba oggetto della concessione.

5. Per i componenti la famiglia anagrafica aventi diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia si intendono:

- 1 – gli ascendenti e discendenti in linea retta
- 2 – i fratelli e sorelle consanguinei e loro discendenti in linea retta
- 3 – il coniuge dei concessionari.

6. Il possesso della concessione della tomba di famiglia può essere trasmesso per eredità ai legittimi successori dei concessionari con esclusione di ogni altra persona.

7. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa la tumulazione della salma di persona non avente diritto, previo assenso dei concessionari e autorizzazione da parte del Sindaco.

Art. 50

(articolo modificato con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997, n. 4 del 23.01.2003, n. 70 del 20.12.2007, n. 32 del 30.09.2019)

1. Un loculo può contenere una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di zinco.

2. Il diritto alla tumulazione è circoscritto unicamente alla salma della persona per la quale è stata fatta la concessione del loculo e non può essere ceduto ad altri a nessun titolo.

3. Il periodo di concessione del loculo è di anni trenta (30) che decorrono dalla data di tumulazione della salma per la quale è stato concesso.

4. Decorso tale periodo, il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, se si trovano in condizione di completa mineralizzazione, altrimenti devono essere inumati per almeno cinque anni al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

5. Su richiesta dei parenti del defunto o di altra persona i resti possono essere posti, anziché nell'ossario

comune, in sepoltura privata avuta in concessione.

6. E' consentito collocare più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, anche se vi sia o meno presente un feretro.

7. Viene concessa la facoltà di rinnovare la concessione dello stesso loculo per una sola volta per ulteriori quindici anni, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, in vigore al momento del rinnovo, in proporzione al costo ordinario della concessione trentennale.

8. E' data la possibilità al coniuge di una persona deceduta di prendere in concessione subito anche il loculo vicino. In questo caso il prezzo in vigore per il loculo verrà maggiorato del **20%** e la decorrenza trentennale per il secondo loculo viene conteggiata dal giorno della tumulazione della seconda salma.

9. Ai fini della concessione del secondo loculo viene equiparato al coniuge anche il convivente "more uxorio" con il defunto.

10. In casi particolari il Sindaco può autorizzare la concessione del secondo loculo anche a parenti del defunto sino al II grado.

11. La concessione dei loculi cimiteriali dovrà essere effettuata in ordine progressivo da sinistra verso destra per ogni fila di loculi.

12. Al concessionario viene data la facoltà di scegliere l'edicola funeraria e la fila di loculi.

13. Qualora non fosse possibile concedere al coniuge superstite il loculo accanto nella stessa fila, potrà essere concesso allo stesso il loculo posto sotto o sopra al loculo dato in concessione per il coniuge defunto, anche se non viene rispettata la progressività prevista dal comma sopra indicato.

14. La concessione degli ossari cimiteriali dovrà essere effettuata in ordine progressivo di numerazione.

15. Il richiedente la concessione di un loculo per la tumulazione di una salma, provvisoriamente tumulata in altra sepoltura, deve presentare al competente ufficio comunale entro 60 giorni dalla data della concessione la domanda di trasferimento della salma, pena la decadenza della concessione stessa, (nell'ambito dei periodi di tumulazione). *(commi dal 11 al 15 aggiunti con delibera C.C. n. 4 del 23.1.2003)*

16. E' consentita la scelta di un loculo o di un ossario, tra quelli rimasti liberi, anche in maniera difforme rispetto a quanto indicato nei precedenti commi n. 11, 12 e 14 con il pagamento da parte del concessionario di un sovrapprezzo pari al doppio del costo ordinario del loculo;

17. Prima della scadenza della concessione di un loculo o di un ossario, il concessionario o gli eredi aventi titolo potranno comunicare la volontà di rinnovare la concessione per il periodo previsto (15 anni per i loculi e 30 per gli ossari). Il versamento della tariffa corrispondente comporterà l'automatico rinnovo del loculo senza la necessità di stipula di alcun atto ulteriore da parte del comune; *(commi 16 e 17 aggiunti con delibera C.C. n. 32 del 30.09.2019)*

Art. 50 bis

(come modificato con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997 e e 70 del 20.12.2007)

1. La concessione di un loculo decade qualora il concessionario rinunci al loculo o in caso di estumulazione ordinaria o straordinaria della salma per la quale il loculo era stato dato in concessione.

2. In nessun caso, prima della scadenza della concessione del loculo, può essere richiesta l'estumulazione della salma di una persona che aveva acquistato il loculo per se stessa.

3. Entro 60 giorni dalla decadenza della concessione del loculo, il concessionario può chiedere al Comune il rimborso della somma per il periodo di estinzione anticipata della concessione che sarà calcolata dal Comune applicando la seguente formula: somma da rimborsare =

$$\frac{\text{valore della concessione alla data della rinuncia}}{\text{tempo di durata della concessione}} \times \frac{\text{tempo residuo in anni della concessione decaduta}}{1,5}$$

la lastra di marmo sarà rimessa in pristino stato a cura e spese del Comune prima di procedere ad altra concessione.

4. Entro 30 giorni dalla richiesta della quota parte e comunque prima che la stessa venga restituita, il concessionario deve, a proprie spese, provvedere ad effettuare i necessari lavori di ristrutturazione del loculo.

5. Qualora il concessionario non esegua detti lavori, vi provvederà il Comune trattenendo la quota parte dovuta al concessionario.

6. Per i loculi concessi a suo tempo in perpetuità, o in concessione per anni 99, è facoltà del concessionario o dei suoi discendenti, trasformare le precedenti concessioni perpetue o novantanovenali in concessioni trentennali qualora gli stessi intendano riutilizzare il loculo per altro parente deceduto. In tal caso il concessionario o i discendenti dovranno richiedere l'estumulazione della salma presentando un'autocertificazione nella quale si dichiara la propria legittimazione a richiedere detta operazione, la quale è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno 30 anni dalla sepoltura del defunto;
- b) che sia espressamente citata la rinuncia ad ogni diritto in merito alla concessione perpetua o novantanovenale e venga espressamente accettata la trasformazione della stessa in concessione trentennale;
- c) che venga corrisposta al Comune una tariffa pari ad 1/2 (o altro) dell'importo stabilito dalla Giunta comunale per l'ordinaria concessione trentennale dei loculi.

Tale facoltà è esercitabile solo qualora non siano passati più di 60 anni dalla concessione originaria.

7. Per quanto compatibili le disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano alle nicchie ossario destinate alla raccolta dei resti mortali individuali." (commi 6 e 7 aggiunti con CC. n. 70 del 20.12.2007)

Art. 50 ter

. (articolo aggiunto con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997)

1. Qualora il Comune abbia la necessità di ampliare un Cimitero o di ristrutturarlo internamente, potrà revocare la concessione di loculi o di tombe di famiglia.

2. In questo caso il Comune dovrà provvedere, a proprie spese, (comprehensive di iscrizione dei dati anagrafici identificativi del defunto quali nome e cognome, data di nascita e morte da eseguirsi a cura del Comune, nonché spese relative alla stipula dell'atto di concessione quali imposta di bollo e diritti di segreteria) (1) a sistemare le salme ivi tumulate in loculi od ossari da dare in concessione a titolo gratuito ai parenti dei defunti, per almeno trenta anni

(1) periodo aggiunto con delibera C.C. N. 46 del 5.10.1998

Art. 51

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Art. 52

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro autorizzazione del Sindaco sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, su presentazione di analoga domanda, accompagnata dal relativo progetto particolareggiato, entro un termine fissato, pena la decadenza.

3. Tali costruzioni dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) H. max fuori terra cm. 50
- b) H. max fuori terra delle lapidi o cippi cm. 130
- c) Dimensioni massime cm. 270 x 220 corrispondenti a tombe seminterrate a 3 + 1 loculi.
- d) Dimensioni massime cm. 270 x 310 corrispondenti a tombe seminterrate da 6 + 2 loculi.

4. Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune sentito il parere del responsabile del settore igiene e sanità o per sua delega, di altro medico del settore igiene e sanità dell'U.L.S.S.

Art. 53

1. Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessioni tra privati, previa autorizzazione della Giunta Municipale, e dopo che questa avrà accertato che non ne risulti lesioni agli interessi del Comune.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sottosuolo o soprassuolo con facoltà di ulteriore concessione ad altri.

Art. 54

1. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 55

1. Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture (tombe di famiglia e monumentali), gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il

monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

2. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 56

1. La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

2. Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

3. Nell'eventualità di lavori di ordinaria-straordinaria manutenzione, deve essere comunicato ai singoli aventi diritto, la necessità di provvedere all'esecuzione a proprie spese di tali lavori, mediante avviso che deve contenere oltre all'importo presunto dei lavori a proprio carico, anche una clausola con la quale il cittadino venga avvisato che eventuali inadempienze gli faranno perdere il diritto di concessione.

CAPITOLO VIII IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 57

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.
2. Certificato in carta libera del medico curante o del Responsabile del settore igiene o sanità o, per sua delega, da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. Nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 58

1. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

Art. 59

1. Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 60

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in appositi colombari.

Art. 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilita per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63

1. Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel Cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati.

2. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 64

1. Le autopsie anche se ordinate dalla Autorità Giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica da parte del Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. della scheda di morte. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o al Responsabile del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie.

3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite adottando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore ai sensi degli artt. 9, 69, 74 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

Art. 65

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia, per autorizzazione del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.

4. Per tali esumazioni è prescritta la presenza del Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, di un altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. e del custode del Cimitero.

Art. 66

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal custode del Cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 67

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private nel recinto del cimitero avute in concessione. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassettona di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 35 del Regolamento 21.10.1975, n. 803.

2. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate

all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 68

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Art. 69

1. I feretri comunque estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 70

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri estumulati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette (ossari individuali avuti in concessione dal Comune).

Art. 71

1. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria: per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S.

2. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 72

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 73

1. Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, da altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.10.1975, n. 803.

Art. 74

1. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 75

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 76

1. E' proibita l'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che il responsabile del settore igiene e sanità o, per sua delega, altro medico del settore igiene o sanità dell'U.L.S.S. abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 77

1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 78

1. Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 %.; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota o scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto.

5. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 %..

6. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto: alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 79

1. Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla tabella B) annessa al presente regolamento.

CAPITOLO X NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 80

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una tomba privata nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 21.10.1975, n. 803;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 81

1. Le sepolture private fuori del cimitero autorizzate a norma degli articoli 340, 342 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

Art. 82

1. La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo del responsabile del settore igiene e per sua delega, da altro medico del settore igienico dell'U.L.S.S.

2. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

CAPITOLO XI POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 83

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 84

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio.

2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 85

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del Cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 86

1. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

Art. 87

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel Cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 88

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Art. 89

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel Cimitero.

Art. 90

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 91

1. E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità, e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 92

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori, salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO XII CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 93

1. la custodia e gestione del cimitero viene effettuata come segue:

a) la custodia, la gestione, il controllo di ogni e qualsiasi intervento interno al cimitero e relativi atti autorizzativi e per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere, è affidato ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP

b) la gestione amministrativa (concessioni cimiteriali, rinnovi, ecc.) è affidata all'Ufficio Tributi;

c) l'autorizzazione relativa allo stato civile delle persone (autorizzazione al seppellimento, alla cremazione e quanto previsto in capo all'Ufficiale di Stato civile) è affidata al Sindaco o all'Ufficio Demografico;

Art. 94

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

Art. 95

1. Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale.
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe.
5. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero.
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci. ecc..
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso.
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme.
9. Avvertire il responsabile del settore igiene e sanità, o per sua delega, altro medico del settore igiene o sanità della U.L.S.S. di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

Art. 96

(articolo soppresso con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997)

Art. 96 bis

1. Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (Legge 3.3.1963. n. 292 e D.P.R. 7.9.1963. n. 1031).-

CAPITOLO XIII CONTRAVVENZIONI

Art. 97

1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti coll'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni.

CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975. n. 803 e nel T.U. della Legge sanitaria 27 luglio 1934. n. 1265.

Art. 99

1. Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge

ALLEGATO A

Tabella delle Tasse da corrispondersi

(Approvata con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997)

(La tabella è stata rideterminata da ultimo con delibera di G.C. n. 53 del 25.07.2019)

ALLEGATO B

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

(Approvata con delibera C.C. n. 63 del 27.11.1997 e integrata con delibera C.C. n. 11 del 17.5.2018)

(La tabella è stata rideterminata da ultimo con delibera di G.C. n. 112 del 14.12.2017)

SOMMARIO

CAPITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI	2
ART. 1.....	2
ART. 2.....	2
ART. 3.....	2
ART. 4.....	2
ART. 5.....	2
ART. 6.....	2
ART. 7.....	2
ART. 8.....	3
ART. 9.....	3
ART. 10.....	3
ART. 11.....	3
ART. 12.....	3
CAPITOLO II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	4
ART. 13.....	4
ART. 14.....	4
ART. 15.....	4
ART. 16.....	4
ART. 17.....	4
ART. 18.....	4
CAPITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	5
ART. 19.....	5
ART. 20.....	5
ART. 21.....	5
ART. 22.....	5
ART. 23.....	5
CAPITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI.....	5
ART. 24.....	5
ART. 25.....	5
ART. 26.....	5
ART. 27.....	6
ART. 28.....	6
ART. 29.....	6
ART. 30.....	6
ART. 31.....	6
ART. 32.....	6
ART. 33.....	7
CAPITOLO V CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO	7
ART. 34.....	7
ART. 35.....	7
ART. 36.....	7
ART. 37.....	7
CAPITOLO VI INUMAZIONI	7
ART. 38.....	7
ART. 39.....	7
ART. 40.....	8
ART. 41.....	8

ART. 42.....	8
ART. 43.....	8
ART. 44.....	8
ART. 45.....	8
CAPITOLO VII TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE).....	9
ART. 46.....	9
ART. 47.....	9
(COME MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 63 DEL 27.11.1997).....	9
ART. 48.....	9
ART. 49.....	9
(COME MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 63 DEL 27.11.1997).....	9
ART. 50.....	9
(ARTICOLO MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 63 DEL 27.11.1997 E 70 DEL 20.12.2007).....	9
ART. 50 BIS.....	10
(COME MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 63 DEL 27.11.1997 E E 70 DEL 20.12.2007).....	10
ART. 50 TER.....	11
. (ARTICOLO AGGIUNTO CON DELIBERA C.C. N. 63 DEL 27.11.1997).....	11
ART. 51.....	11
ART. 52.....	11
ART. 53.....	11
ART. 54.....	11
ART. 55.....	11
ART. 56.....	12
CAPITOLO VIII IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE	12
ART. 57.....	12
ART. 58.....	12
ART. 59.....	12
ART. 60.....	12
ART. 61.....	13
ART. 62.....	13
ART. 63.....	13
ART. 64.....	13
ART. 65.....	13
ART. 66.....	13
ART. 67.....	13
ART. 68.....	14
ART. 69.....	14
ART. 70.....	14
ART. 71.....	14
ART. 72.....	14
ART. 73.....	14
ART. 74.....	14
ART. 75.....	14
ART. 76.....	14
ART. 77.....	14
ART. 78.....	15
ART. 79.....	15
CAPITOLO X.....	15
NORME GENERALI DI VIGILANZA	15
ART. 80.....	15
ART. 81.....	15
ART. 82.....	15
CAPITOLO XI.....	15
POLIZIA DEL CIMITERO.....	15

ART. 83.....	15
ART. 84.....	16
ART. 85.....	16
ART. 86.....	16
ART. 87.....	16
ART. 88.....	16
ART. 89.....	16
ART. 90.....	16
ART. 91.....	16
ART. 92.....	16
CAPITOLO XII.....	17
CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI	17
ART. 93.....	17
ART. 94.....	17
ART. 95.....	17
ART. 96.....	17
<i>(ARTICOLO SOPPRESSO CON DELIBERA C.C. N. 63 DEL 27.11.1997)</i>	17
ART. 96 BIS.....	17
CAPITOLO XIII.....	17
CONTRAVVENZIONI	17
ART. 97.....	17
CAPITOLO XIV	17
DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 98.....	18
ART. 99.....	18

Altre delibere riguardanti il Regolamento di Polizia Mortuaria decadute:

anteriori alla data di approvazione del presente regolamento:

18.10.1960	Delibera del Commissario Prefettizio n. 186 “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”
05.07.1961	Delibera del Consiglio Comunale n. 19 “Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria”
07.05.1976	Delibera del Consiglio Comunale n. 53 “Eventuale modifica al vigente Regolamento di Polizia mortuaria
29.12.1976	Delibera del Consiglio Comunale n. 152 “Adozione Regolamento comunale di Polizia Mortuaria”
30.05.1979	Delibera del Consiglio Comunale n. 62 “Cessione loculi cimiteriali nel cimitero di Busiago. Modifica al sistema di concessione
28.11.1979	Delibera del Consiglio Comunale n. 128 “Cessione temporanea di loculi cimiteriali – Modifica al sistema vigente”
28.11.1986	Delibera del Consiglio Comunale n. 166 “Modifica regolamento di Polizia Mortuaria”